

DELIBERA N. 33/2023/DEF

**XXX XXX/FASTCON S.R.L.
(GU14/608118/2023)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Corecom Lombardia dell'8/09/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 20 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXX XXX del 16/05/2023 acquisita con protocollo n. 0131257 del 16/05/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con l'istanza presentata in data 16 maggio 2023, la società XXXXX XXXXX (da qui in avanti, per brevità, anche solo l'utente o parte istante) lamentava la mancata gestione, da parte dell'operatore Fastcon S.r.l. (da qui in avanti, per brevità, anche solo l'Operatore), della disdetta inviata in data 6 luglio 2022, con l'illegittima prosecuzione della fatturazione. Chiedeva, conseguentemente, la restituzione dei canoni corrisposti "dal 01 settembre 2022 per un importo mensile 463,60€/mese per un periodo di 7 mesi", quantificando la complessiva richiesta di rimborso in € 3.246,00.

Con nota del 30 agosto 2023, la società XXX XXX integrava l'istanza chiedendo all'Operatore di provvedere anche allo smontaggio e al ritiro "dell'antenna posizionata sul tetto".

2. La posizione dell'operatore

L'Operatore non ha presentato memorie, né ha prodotto documenti, nei termini previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi di cui alla Del. 203718/CONS e ss. mm. e ii. (da qui in avanti, per brevità, Regolamento di procedura).

3. Motivazione della decisione

In linea generale, l'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi, di cui alla Delibera 203/18/CONS e ss. mm. e ii.

Preliminarmente si rileva che la richiesta di smontaggio e ritiro delle apparecchiature installate dall'Operatore, oltre che tardiva, è inammissibile in quanto non risulta essere stata oggetto del precedente tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito, l'istanza formulata dalla XXX XXX non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.

Oggetto della controversia è la lamentata prosecuzione della fatturazione post disdetta da parte dell'Operatore Fastcon, con la conseguente richiesta di restituzione dei canoni indebitamente pagati dall'istante.

A sostegno delle proprie ragioni, tuttavia, parte istante si limita a produrre il testo della Pec del 6 luglio 2022, in cui si legge unicamente "Buongiorno, in allegato la disdetta del contratto internet", senza però fornire copia della comunicazione di disdetta.

Inoltre, parte istante non produce copia delle fatture emesse post disdetta e di cui chiede il rimborso (né allega all'istanza documentazione atta a provarne l'avvenuto pagamento), e neppure fornisce copia del contratto da cui potere evincere le condizioni economiche applicate e dunque il canone mensile del servizio internet di cui è richiesta la

restituzione. L'istante produce solamente una fattura del 3 marzo 2021 da cui non è possibile desumere alcun elemento utile ai fini della definizione della controversia in esame.

Quanto acquisito all'istruttoria, dunque, non consente a questa Autorità di accertare quanto contestato dall'utente.

Posto che, per costante orientamento dell'Agcom e dei Corecom delegati, "la domanda dell'utente deve essere rigettata nel merito qualora lo stesso non adempia all'onere probatorio su di lui incombente" (cfr. per tutte, Agcom delibera 70/12/CIR), e ritenuto che, nel caso di specie, l'istante non abbia adempiuto al suddetto onere, l'istanza presentata dalla società XXX XXX nei confronti dell'operatore Fastcon non può che essere rigettata.

DELIBERA

1. Si rigetta integralmente l'istanza presentata dalla società XXX XXX nei confronti dell'Operatore Fastcon.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 8 settembre 2023

IL PRESIDENTE